

n. 4, della legge elettorale politica, e che cioè egli non poteva essere eleggibile.

Noti la Camera che la Giunta delle elezioni e la Camera stessa sono state sempre per una interpretazione restrittiva in questo senso, perchè per quanto riguarda la capacità alla eleggibilità si deve guardare al momento in cui avviene la elezione.

L'acquisto della capacità avvenuto posteriormente alla elezione, non può avere efficacia: esso deve aversi al momento della elezione.

D'altra parte l'amnistia non opera *ipso jure*: è necessaria la declaratoria. L'onorevole Riboldi dovrà convenirne. Se l'amnistia non viene applicata con speciale declaratoria a chi ha diritto ad avere questa applicazione, essa non ha effetto, tanto è vero che il Giorgio nel suo certificato penale figurava come condannato alla interdizione perpetua dai pubblici uffici. Quindi è evidente che, pur avendo valore retroattivo, è in ogni modo necessario che il magistrato applichi l'amnistia a colui che ha subito una condanna, con la declaratoria di amnistia.

Per queste ragioni crediamo che non si possa essere di parere diverso da quello che la Giunta ha consacrato nella sua relazione. Il Giorgio ha scontato parte della pena ed anche se non l'avesse scontata, gli effetti indiretti civili di questa pena scontata, rimangono inalterati.

In questo senso la giurisprudenza è concorde e la Giunta non poteva tener conto di un atto del magistrato venuto posteriormente alla elezione, e posteriormente alla fase istruttoria del giudizio contro il Giorgio.

Debbo rilevare da ultimo, con dolore, quanto il collega Riboldi ha detto nell'ultima parte del suo discorso con cui ha voluto imputare alla Giunta qualche cosa che, egli sa benissimo, nell'animo della Giunta non è stato mai, facendoci passare come persecutori verso il Giorgio.

Egli sarà o non sarà un onesto lavoratore; per noi, che abbiamo esaminati obiettivamente gli atti, il Giorgio è un uomo che per la legge elettorale politica non è capace della eleggibilità.

Auguriamo alla popolazione di Puglia di non avere molti di tali onesti lavoratori, come sarà bene che alla Camera non ci siano deputati con un certificato penale come quello di Carmine Giorgio. (*Applausi*).

RIBOLDI, *relatore della minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Non può parlare che per fatto personale...

RIBOLDI, *relatore della minoranza*. Parlerò per fatto personale.

PRESIDENTE. ...in quanto le sue parole siano state male interpretate. Ha facoltà di parlare.

RIBOLDI, *relatore della minoranza*. L'onorevole relatore della maggioranza ha accennato ad una domanda da me fatta relativamente ad un punto della relazione in cui si parla di diritti civili. Ho pregato il relatore di spiegarsi su questo punto; ma le spiegazioni datemi vengono ad offrirmi materia di una breve rettifica, perchè le sue spiegazioni dimostrano l'infondatezza delle sue tesi. Ha detto l'oratore che la questione della eleggibilità e quella della interdizione dai pubblici uffici si attengono ai diritti civili, cioè ai diritti privati.

Ma questa, onorevole collega, me lo permetta, è una enormità. Basta leggere l'articolo 31 del Codice penale, salvo errore, per vedere che cosa s'intende per interdizione dai pubblici uffici. In essi si comprende indubbiamente l'elettorato e l'eleggibilità, perchè essi non costituiscono e non hanno mai costituito patrimonio di diritto civile, ma di diritto pubblico chiaro e evidente.

Avete enunciato qui una questione che basta formulare, perchè tutta la Camera la respinga in pieno. Avete poi omesso di far presente alla Camera nella sua precisione la declaratoria della Corte ed avete insistito anche sull'altra enormità pregiudiziale di ritenere fonte di diritto la declaratoria anzichè il decreto. Ma la declaratoria (la Camera ha sentito) è tassativa per quanto riguarda l'interdizione dai pubblici uffici, come conseguenza di diritto pubblico stabilita dal Codice penale.

La declaratoria dice: « Deliberando in Camera di Consiglio dichiara cessata per virtù di amnistia l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (quindi vale l'articolo 31 del Codice penale: eleggibilità ed elettorato) e lo condanna ad anni 7 ». Siccome fra gli effetti penali della condanna ad anni 7, c'è anche la conseguenza dell'interdizione dai pubblici uffici, che è pena per se stante in questo caso, anch'essa cade perchè per il decreto viene ad essere annullata.

Ora io domando come la Camera possa accettare questa spiegazione del relatore della maggioranza, che chiama diritti civili e privati l'elettorato e l'eleggibilità. Basta enunciare questa tesi per indurre la Camera ad entrare nella giurisprudenza costante di questa Assemblea.